

ALLEGATO "D" AL N. 51.948 DI REPERTORIO E N. 30.331 DI RACCOLTA

- - - - -

STATUTO

"AGSM AIM S.P.A."

con capitale interamente pubblico

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
del Comune di Verona)

- - - - -

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

AGSM AIM S.P.A.

La Società è nata dalla fusione ai sensi degli artt. 2501 e ss. c.c. di Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A. in Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A., avvenuta con atto a rogito Notaio Berlini Claudio di Legnago, del 29 dicembre 2020, rep. 51.948, racc. 30.331.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Verona.

La Società può istituire e sopprimere nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze.

Articolo 3

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemila cento (31 dicembre 2100), salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la gestione e l'esercizio diretto e/o indiretto dei seguenti servizi pubblici:

- a) produzione, anche mediante fonti rinnovabili, acquisto, trasporto, trasformazione, distribuzione, scambio, cessione e vendita dell'energia elettrica;
- b) produzione, acquisto, trasporto, lavorazione, distribuzione, dispacciamento, stoccaggio e vendita del gas (inclusa la gestione delle reti, degli impianti e del servizio di distribuzione gas);
- c) produzione, anche mediante fonti rinnovabili, trattamento, trasporto, distribuzione e vendita di calore e freddo per uso industriale e domestico;
- d) servizio idrico integrato (captazione, sollevamento, trasporto, controllo, trattamento, distribuzione e vendita delle acque per usi potabili e per usi diversi, fognatura, raccolta, depurazione, scarico e riciclo delle acque reflue e meteoriche e relativi controlli; manutenzione delle caditoie e dei fossi che fungono anche da scoline stradali; realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe; gestione delle fontane pubbliche e delle fontane ornamentali);
- e) servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali e di tutte le ca-

tegorie, secondo le fasi e le modalità individuate dalle leggi vigenti, nonché dei residui riutilizzabili, compresa la loro commercializzazione; produzione e cessione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché produzione mediante recupero di calore, scambio e vendita dell'energia elettrica prodotta; raccolta differenziata dei rifiuti e avvio a recupero degli stessi; spazzamento, lavaggio e pulizia delle aree pubbliche; l'organizzazione della raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed ogni fase relativa allo smaltimento nonché riutilizzo ai fini energetici, anche attraverso la combustione e/o cogenerazione dei rifiuti industriali e civili pericolosi e non, speciali e tossici nocivi tramite la realizzazione e la gestione diretta e indiretta di ogni tipo di impianto compresa la predisposizione di mezzi e strutture per la progettazione; la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, la depurazione e la trasformazione in genere di acque, liquami e fanghi, industriali e civili, ed il loro smaltimento, anche definitivo; il rilevamento e il controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; il trattamento del suolo e del sottosuolo; le attività concernenti la prevenzione da inquinamento in genere; la progettazione, l'installazione e la gestione di impianti di depurazione, di trattamento, di incenerimento di rifiuti solidi nonché del relativo riutilizzo e riciclo o innocuizzazione e la relativa eventuale commercializzazione dei derivati; l'acquisizione di cave e/o terreni al fine di gestire per conto proprio e/o di terzi discariche per rifiuti industriali e civili; l'ottenimento di brevetti e di marchi di fabbrica, l'acquisto e la vendita di tutti i diritti derivanti da brevetti industriali e da marchi di fabbrica, nonché l'acquisizione o l'affidamento di licenze di fabbricazione e di commercializzazione; la commercializzazione e la vendita di prodotti chimici per il trattamento delle acque e dei fanghi civili e industriali; la commercializzazione, l'installazione e la gestione dei servizi igienici auto-pulenti per uso pubblico; bonifica delle aree da sostanze contaminanti); la Società al fine di una maggiore funzionalità gestionale derivante da un coordinato impiego delle risorse svolgerà anche attività di ricerche e studio di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione, della diminuzione della loro nocività e complessità di smaltimento, della realizzazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa; gestione di altri servizi di igiene ambientale; analisi, controlli, studi in campo ambientale; accertamento e riscossione tributo;

f) gestione degli impianti di riscaldamento;

g) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;

h) illuminazione pubblica e smartgrid;

i) installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi (ivi inclusi: gestione di reti telematiche, reti informatiche e di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio di telecomunicazione; gestione di servizi connessi al settore delle comunicazioni; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali);

l) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze comunali e di ogni struttura accessoria, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici e delle reti acque bianche; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici;

m) attività di riparazione, manutenzione, revisione, collaudo e controllo di automobili, veicoli industriali, cicli, motocicli nuovi ed usati, rimorchi, automezzi speciali e qualsiasi altro automezzo, nonché l'attività di carrozzeria per i suddetti mezzi; erogazione di servizi di qualsiasi genere connessi alle predette attività, che dovranno essere svolte prevalentemente per il parco mezzi societario e dei comuni soci;

n) servizi di sosta (gestione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, di autostazioni e di aree intermodali; gestione della sosta in aree di interesse pubblico);

o) servizi cimiteriali (manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione - compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione - manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva);

p) servizi integrati della mobilità (trasporto urbano ed extraurbano secondo le disposizioni di legge in vigore e con qualsiasi modalità effettuate; attività complementari al trasporto di persone, quali, a titolo indicativo, i trasporti scolastici e per i disabili; servizio di rimozione veicoli e relativa depositaria; attività consimili volte al servizio della mobilità; autotrasporto di cose e/o di merci);

q) gestione del patrimonio pubblico, attraverso:

(i) progettazione costruzione manutenzione e gestione di reti impianti e altre dotazioni relative al servizio idrico integrato e ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia ivi compresa l'estensione delle reti e la realizzazione di nuovi allacciamenti, ai servizi di igiene urbana, recupero smaltimento rifiuti, al servizio di energia elettrica, con particolare riferimento alle linee di pubblica illuminazione;

(ii) affidamento in uso, locazione e sublocazione di beni immobili e mobili, diversi di quelli di cui al punto precedente;

(iii) progettazione e realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili;

(iv) progettazione costruzione e gestione dei sistemi per la produzione e gestione calore,

(v) realizzazione e gestione di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli;

(vi) attività integrate relative al pavement management;

(vii) realizzazione di nuove strutture viarie e di opere per le nuove urbanizzazioni;

(viii) realizzazione di parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso;

(xi) progettazione realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini ed aree verdi urbane, realizzazione e manutenzione di ogni struttura accessoria relativa alla cura e all'arredo di tali aree;

(x) progettazione e realizzazione di costruzioni edilizie civili e industriali;

(xi) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio;

(xii) realizzazione di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, impianti idrosanitari ed elettrici;

(xiii) progettazione, costruzione e gestione di immobili e impianti sportivi, ricreativi, scolastici e di rilevanza artistica e culturale;

(xiv) gestione di beni e opere del suolo e del sottosuolo di proprietà o in concessione;

(xv) realizzazione e gestione di impianti termici di ventilazione e di condizionamento, impianti idrosanitari ed elettrici;

r) (xvi) gestione e manutenzione di beni ed opere del suolo e del sottosuolo di proprietà o in concessione; servizi di logistica. promozione, progettazione, finanziamento, realizzazione, in via diretta o indiretta di centri logistici polifunzionali e delle altre eventuali strutture di trattamento delle merci (interporti, autoporti, etc.) funzionali o complementari ai suddetti centri.

La Società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere che potranno essere, di volta in volta, demandate alla stessa e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate.

La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di direzione e coordinamento delle società controllate,

nonché il coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società collegate e partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa a quelle esplicitamente menzionate, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge.

L'esercizio delle attività suddette potrà aver luogo anche al di fuori del territorio del Comune di Verona e Vicenza, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliare e finanziarie che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie, anche in favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La Società potrà infine assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere in ogni caso deliberata dall'Assemblea dei soci.

Anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, la società persegue altresì la finalità di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere;
- e) promuovere l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione di servizi.

Articolo 5

Il capitale sociale è pari a Euro 95.588.235,00 (novantacinquemilioni cinquecentoottantottomila duecentrentacinque/00) diviso in numero 63.725.490 (sessantatremilioni settecentoventicinquemila quattrocentonovanta) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna. Il capitale potrà, mediante modifica statutaria, essere aumentato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c..

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante conferimento di denaro o di beni in natura o di crediti, o a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili.

Articolo 6

Le azioni sono nominative. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società può creare categorie di azioni aventi diritti diversi.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e non sono distribuite; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Articolo 7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, maggiorato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Articolo 8

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti tra i soci e tra questi e la Società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dal libro soci.

Articolo 9

La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, fermo restando che dovranno essere comunque salvaguardate la percentuali di partecipazione al capitale sociale spettanti al Comune di Verona ai sensi del successivo art. 11.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. 18 del presente statuto.

Articolo 10

In caso di aumento del capitale, anche per effetto dell'emissione di obbligazioni convertibili, ogni aumento avverrà senza modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione o la cui emissione

sia comunque stata deliberata a servizio del prestito obbligazionario convertibile.

Le nuove azioni di ciascuna categoria e/o le nuove obbligazioni convertibili saranno riservate in opzione ai rispettivi possessori, fatto salvo il disposto dell'art. 2441 c.c.

Articolo 11

Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie dovrà essere posseduto in misura non inferiore al cinquanta per cento (51%) dal Comune di Verona e al trentadue per cento (32%) dal Comune di Vicenza.

E' fatto divieto a ciascuno dei soci diversi dal Comune di Verona o dal Comune di Vicenza o da società dagli stessi controllate detenere direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al cinque per cento (5%) del capitale sociale.

Le disposizioni riguardanti il suddetto limite massimo si riferiscono esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle Assemblee. Il limite massimo al possesso azionario si applica, con riferimento alle persone fisiche, alla partecipazione detenuta dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato ed i figli minori.

Il medesimo limite si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi come tale il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, c.c.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, terzo comma, c.c., nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con ricorso ad offerte pubbliche di acquisto.

Relativamente agli accordi o patti inerenti l'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate o il 20% se si tratta di società non quotate.

Lo stesso limite massimo al possesso azionario di cui sopra si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per

interposta persona, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Lo stesso limite al possesso azionario di cui sopra non si applica per un periodo di tre anni dalla data di acquisto o di sottoscrizione dei titoli alle azioni che siano state rilevate nell'ambito di Consorzi di Garanzia del buon esito di offerte pubbliche o collocamenti privati di azioni della Società dai partecipanti ai predetti Consorzi.

Coloro che hanno acquisito azioni in eccedenza rispetto al limite di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea, con esclusivo riferimento alle azioni eccedenti.

Qualora il limite al possesso azionario debba essere riferito, a norma del presente articolo, alla partecipazione complessiva detenuta da più soggetti, il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti interessati si riduce nel limite complessivo massimo del 5%, suddiviso in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento degli adempimenti di cui all'art. 15 del presente statuto, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati di diverse ripartizioni.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione delle Assemblee.

I soci che partecipano all'Assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti o comunque situazioni che comportano, a norma del presente statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

In caso di inosservanza del divieto di esercizio del voto per le azioni eccedenti, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c., se senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta.

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ad eccezione di quanto di seguito previsto.

I soci, per un periodo di cinque (5) anni dalla efficacia della fusione di cui al precedente art. 1, non possono vendere, cedere e comunque trasferire ad altri soci o a terzi, in tutto o in parte, le azioni della Società da ciascuno di essi rispettivamente detenute, fatta eccezione per: (i) i trasferimenti in favore di società interamente controllate dai soci stessi e (ii) i trasferimenti conseguenti ad operazioni

straordinarie, deliberate dall'Assemblea della Società a norma del successivo art. 18 del presente statuto.

Articolo 12

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

La Società può altresì acquisire fondi presso soci a titolo oneroso o gratuito, nei limiti e con i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), ai sensi dell'art. 11, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, o secondo le successive norme applicabili.

Articolo 13

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Articolo 14

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata ovvero via PEC almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le Assemblee successive alla seconda.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza

dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 15, può farsi rappresentare nei modi e nei termini previsti dalla legge. In deroga a quanto sopra previsto: (i) il Comune di Verona, ai sensi dell'art. 75 dello statuto comunale, salvo modifiche allo stesso e comunque in conformità alla normativa applicabile, potrà essere rappresentato in Assemblea soltanto dal Sindaco o da un Assessore delegato per l'Assemblea; (ii) il Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 51, terzo comma, dello statuto comunale, salvo modifiche allo stesso e comunque in conformità alla normativa applicabile, potrà essere rappresentato in Assemblea soltanto dal Sindaco o da Assessori, Consiglieri comunali, Dirigenti o personale di categoria direttiva (categoria D, in primis Alte Professionalità e Posizioni organizzative).

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e di disciplinare le discussioni, stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, l'ordine e le procedure di votazione, il tutto nel pieno rispetto dell'eventuale regolamento, previsto dall'art. 19 del presente statuto, che può disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, da chi ne fa le veci, conformemente all'art. 22 del presente statuto.

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano fra i presenti, a maggioranza del capitale rappresentato, il Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio e, se del caso, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assem-

blea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

In applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 64 dello Statuto del Comune di Verona e all'art. 10 dello Statuto del Comune di Vicenza, le delibere dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria dovranno essere trasmesse rispettivamente alla segreteria del Comune di Verona e alla segreteria del Comune di Vicenza.

Articolo 18

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze previste dalla legge, ferme restando eventuali maggioranze qualificate previste dal presente statuto in relazione a specifiche delibere nonché quanto di seguito previsto dal presente articolo.

Con riferimento alle materie di seguito elencate, che debbono intendersi riservate alla competenza assembleare, l'Assemblea, in sede sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno ottantacinque per cento (85%) del capitale sociale della Società, sia in prima sia in seconda sia in ulteriore convocazione:

- a) modifiche dello statuto ed operazioni di natura straordinaria che comportano modifiche della struttura societaria, quali trasformazione, fusione, scissione, aumenti di capitale sociale (ad esclusione di quelli obbligatori per legge e quelli previsti nel piano industriale tempo per tempo vigente), nonché operazioni straordinarie quali conferimenti e/o cessioni di rami d'azienda che comportino una modifica dell'oggetto sociale;
- b) approvazione del progetto di ammissione a quotazione e relativi termini;
- c) destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio;
- d) emissione di obbligazioni e strumenti finanziari;
- e) acquisto di azioni proprie;
- f) messa in liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e determinazioni dei criteri di liquidazione;
- g) revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- h) contratti di joint-venture, partnership o patti parasociali, investimenti o partecipazioni in soggetti terzi o progetti inerenti tali materie.

Altresì, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 19

L'Assemblea Ordinaria può approvare e, ove necessario, modificare il regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, secondo la normativa

vigente in materia di società quotate presso i mercati regolamentati, con una maggioranza qualificata pari al sessantasei per cento (66 %) del capitale sociale.

Articolo 20

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, anche non aventi la qualità di socio.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene come segue. Tutti i Consiglieri di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino, da soli od insieme ad altri, almeno l'uno per cento (1%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede della Società quanto necessario per il loro intervento in Assemblea. Ogni Socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione del possesso dei previsti requisiti di professionalità e competenza e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza nonché un curriculum di ciascuno dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tre (3) Consiglieri. Dalla lista giunta seconda per il numero di voti, saranno tratti i restanti tre (3) Consiglieri.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, in seno a propri membri, a norma del successivo art. 23 del presente

statuto.

Articolo 21

Ove vengano mancare uno o più Amministratori eletti a norma del precedente art. 20 del presente statuto, i sostituti verranno nominati nell'ambito dei candidati della medesima lista cui appartenevano i Consiglieri cessati e nel rispetto della graduatoria della stessa, fermo restando che, ove tali candidati non siano più disponibili per la carica, i relativi sostituti verranno scelti su proposta del socio che aveva presentato la lista di appartenenza dell'Amministratore o degli Amministratori venuti meno.

Nel caso in cui gli Amministratori cessati siano stati eletti dall'Assemblea senza il voto di lista, i sostituti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice.

E' fatta salva la possibilità di revoca di ciascun Amministratore in qualsiasi momento, con le maggioranze di cui al precedente art. 18 del presente statuto, fermo restando il risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. Il Vice Presidente è incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica.

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente e del Vice Presidente, se nominato, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente o i Vice Presidenti costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Consigliere Delegato;
- c) vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale. Sovrintende in particolare all'esercizio dei poteri attribuiti al Consigliere Delegato dal presente statuto;

d) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa;

e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana, di regola almeno trimestralmente e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando sia stata presentata una richiesta scritta dal Consigliere Delegato ovvero da almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato o dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche recapitata a mano, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi al domicilio di ciascun membro del Consiglio, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza, ed in caso d'urgenza tale termine può essere ridotto sino a quarantotto (48) ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci Effettivi.

Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, nei casi previsti dall'Articolo 22 del presente statuto.

Fatte salve le maggioranze qualificate di seguito previste, le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e se è stato espresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Consigliere Delegato.

In eccezione a quanto sopra previsto, le deliberazioni che riguardano le seguenti materie - da intendersi quali materie riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dunque non delegabili - si intendono approvate se hanno ottenuto il voto favorevole di cinque (5) componen-

ti del Consiglio di Amministrazione:

- a) modifiche al primo piano industriale successivo alla fusione di cui al precedente art. 1 del presente Statuto, o approvazioni dei, o modifiche ai, piani industriali successivi e al budget annuale, incluse acquisizioni e dismissioni di partecipazioni o aziende, che risultino in variazioni superiori al dieci per cento (10%) dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto da ciascun anno del piano industriale tempo per tempo vigente o, qualora vi siano esercizi non coperti dal primo piano industriale o da piani industriali successivi, in variazioni superiori al dieci per cento (10%) dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto all'ultimo anno del piano industriale vigente;
- b) riduzione su base volontaria (e non determinata da fattori esogeni) dell'ammontare complessivo stanziato per gli investimenti sul territorio del Comune di Verona e del Comune di Vicenza se superiore al cinque per cento (5%) degli investimenti approvati dall'ultimo piano industriale vigente;
- c) avvio del processo di ammissione a quotazione della Società e attività propedeutiche;
- d) acquisizioni e dismissioni di immobili, non previste nel piano industriale nel budget tempo per tempo vigenti, di valore superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) ciascuna;
- e) operazioni con parti correlate;
- f) dislocazione geografica delle sedi delle società partecipate a valenza strategica;
- g) nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente ed attribuzione, modifica o revoca delle loro deleghe;
- h) nomina e revoca del Consigliere Delegato ed attribuzione, modifica o revoca delle relative deleghe;
- i) attribuzione, modifica o revoca delle deleghe ad altri Consiglieri;
- j) investimenti e dismissioni di assets, non previsti nel budget tempo per tempo vigente, di valore superiore al dieci per cento (10%) della media annuale degli investimenti di piano approvati nel piano industriale tempo per tempo vigente o, qualora vi siano esercizi non coperti dal piano industriale tempo per tempo vigente, al dieci per cento (10%) degli investimenti annuali dell'ultimo anno del piano industriale vigente;
- k) ogni investimento, incluse partecipazioni, aziende, assets specifici la cui natura o destinazione non sia inclusa fra le attività correntemente svolte dalla Società e dalle Società controllate;
- l) modifica dei principi contabili;
- m) erogazioni liberali non previste nel budget tempo per tempo vigente;
- n) sponsorizzazioni di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) per anno, non previste nel budget tempo per tempo vigente.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate. Gli Amministratori riferiscono in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e ai sensi del presente statuto, al Consigliere Delegato, scelto tra gli Amministratori tratti dalla lista che, ai sensi del precedente art. 20, ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di delegare un proprio componente ad adottare atti d'urgenza altrimmenti di competenza del Consiglio stesso, predeterminandone gli ambiti d'intervento e nel rispetto dell'art. 2381 del c.c.. In tale caso il soggetto delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti d'urgenza assunti, nella prima seduta utile e, comunque, entro dieci giorni dalla loro adozione.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato, con funzioni istruttorie e consultive riguardo ai dossier più complessi e a cui il Consiglio potrà delegare alcune funzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e ai sensi del presente statuto, nonché delle materie delegate al Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire comitati, composti da membri dello stesso Consiglio, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in materia di società quotate nei mercati regolamentati.

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del proprio

Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, è tenuto a comunicare preventivamente ai soci l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali comitati, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed un compenso periodicamente fissato dall'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 2389, secondo comma, c.c.

Articolo 27

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al Consigliere Delegato, relativamente all'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal presente statuto.

In tale ambito il Consigliere Delegato può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della Società ed a terzi.

Articolo 28

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) Supplenti, ed è nominato come segue.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene come segue. Tutti i Sindaci, Effettivi e Supplenti, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Le liste sono suddivise in due sezioni, l'una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino, da soli od insieme ad altri, almeno l'uno per cento (1%) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, i soci devono

contestualmente depositare presso la sede della Società quanto necessario per il loro intervento in Assemblea. Ogni Socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione del possesso dei requisiti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari e dal presente statuto, e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza nonché un curriculum di ciascuno dei candidati.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti due (2) Sindaci Effettivi e un (1) Sindaco Supplente. Dalla lista giunta seconda per il numero di voti, saranno tratti i restanti un (1) Sindaco Effettivo, a cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un (1) Sindaco Supplente.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista e nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina tutti i Sindaci, Effettivi e Supplenti, e tra questi elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

I candidati alla carica di Sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari. Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, si intendono come strettamente attinenti le materie e i settori di attività previsti dall'art. 4 del presente statuto. Oltre ai requisiti previsti dalla legge, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto del Comune di Verona e del Comune di Vicenza.

La carica di Sindaco Effettivo presso la Società è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre tre società quotate.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 29

La funzione di controllo contabile, le modalità di nomina, l'attività e le responsabilità del revisore o della Società di revisione incaricata del controllo contabile sono regolate dagli articoli 2409 bis e ss. c.c..

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, all'e-

laborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

Il bilancio della Società sarà assoggettato a certificazione ad opera di una Società di revisione contabile.

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è diminuita al di sotto di questo importo, fino alla sua completa reintegrazione nella medesima misura;

- il residuo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge e/o di regolamenti la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 31

La Società si scioglie ai sensi e nei casi previsti dall'art. 2448 c.c..

La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono regolate dagli articoli 2485 e ss. c.c.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di Società per Azioni e, in quanto compatibili e applicabili, alle disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica.

Per tutte le controversie di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il foro competente è quello di Verona.

F.to Mirco Caliarì

F.to Gianfranco Vivian

F.to Claudio Berlino notaio